



CENTRO INTERNAZIONALE RADIO - MEDICO (C.I.R.M.)

**Centro Italiano Responsabile dell'Assistenza Telemedica
Marittima (T.M.A.S.)**

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

O.N.L.U.S.

STATUTO

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del C.I.R.M.
nell'Adunanza Ordinaria del 15 novembre 2010**

ARTICOLO 1 - Denominazione

Il " Centro Internazionale Radio - Medico" con acronimo "C.I.R.M.", è una Fondazione di diritto privato eretta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n.553 del 29 aprile 1950.

La Fondazione, nata da un'Associazione di Medici istituita dal Prof. Guido Guida nel 1935, svolge attività alle quali l'ordinamento statale riconosce un pubblico interesse.

La Fondazione assume, nella propria denominazione, la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo "O.N.L.U.S) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

ARTICOLO 2 – Sede

La sede legale ed operativa della Fondazione è in Italia a Roma in via dell'Architettura, 41.

La Fondazione potrà operare in Italia ed all'estero nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 3 - Scopo ed attività connesse

La Fondazione ha quale scopo istituzionale quello di prestare assistenza e consulenza sanitaria a distanza, attraverso i sistemi di telecomunicazioni, agli equipaggi ed ai passeggeri imbarcati su navi di tutte le nazionalità in navigazione in tutti i mari del mondo; agli equipaggi ed ai passeggeri su aeromobili in volo; a soggetti residenti in luoghi sprovvisti di strutture medico chirurgiche adeguate; a chiunque abbia bisogno di consulto telemedico urgente.

L'attività di assistenza medica a distanza di base è prestata gratuitamente, secondo le raccomandazioni Internazionali sull'Assistenza Medica in Mare (delibera n. 106 del 13 maggio 1958 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro – ILO; direttiva del Consiglio delle Comunità Europee - CEE 92/29 del 31 marzo 1992; circolare n. 960 del 20 giugno 2000 dell'Organizzazione Marittima Internazionale – IMO;).

Nel quadro delle attività direttamente connesse allo scopo istituzionale, anche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 460 /1997, la Fondazione può, anche in collaborazione con altre ONLUS, Organizzazioni pubbliche o private che ne condividano le finalità, svolgere attività di ricerca e promuovere attività formative nell'ambito dei propri scopi Istituzionali. Per lo svolgimento di tali attività potranno essere istituiti consorzi o associazioni temporanee di scopo.

Per le attività connesse alle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può istituire e gestire, presso la propria Sede, un ambulatorio medico; bandire concorsi a premi per lavori scientifici di Medicina del Mare; bandire concorsi a premi di Pittura, riservati ai marittimi, intestando tali concorsi alla memoria del Dott. Leonardo Guida; attivare altre attività residuali quali ad esempio la raccolta di fondi con sottoscrizioni pubbliche.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali diverse dall'assistenza medica di base, la Fondazione potrà richiedere la corresponsione di corrispettivi che coprano il costo della gestione dei relativi servizi.

E' fatto divieto di svolgere altre diverse attività senza finalità di solidarietà sociale nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'Art. 10 del D. Lgs 460/1997, comma 1 lettera c).

ARTICOLO 4 - Responsabilità e funzione pubblica. Archivio dati personali di carattere medico

Al fine di accrescere, in materia di assistenza medica, la sicurezza della vita umana in mare, la Fondazione è stata formalmente designata, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro della Salute in data 15.04.2002, quale Centro Italiano Responsabile dell'Assistenza Telemedica Marittima -T.M.A.S. (Telemedical Maritime Assistance Service) in attuazione delle raccomandazioni contenute nella circolare IMO n. 960 del 20 giugno 2000 ed in ossequio al D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989 n. 147, concernente l'adesione dello Stato Italiano alla Convenzione Internazionale sulla Ricerca ed il Salvataggio Marittimo" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed alla Direttiva 92/29/CEE del 31 marzo 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi .

L'azione della Fondazione, quale T.M.A.S., viene svolta in collaborazione con il Centro Nazionale di Coordinamento per la Ricerca ed il Soccorso in Mare (Italian Maritime Rescue Coordination Centre - I.M.R.C.C.) identificato nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera con il quale il C.I.R.M. ha provveduto a stilare un testo nazionale di riferimento delle procedure per l'Assistenza Medica in Mare in Situazioni di Emergenza.

La Fondazione ha assunto la responsabilità di fornire consigli ed assistenza medica a distanza, suggerire il trasbordo di ammalati o traumatizzati od un eventuale dirottamento della nave per ragioni mediche e, se necessario, curare i rapporti con i Servizi di Assistenza a terra per eventuali ricoveri in ambiente ospedaliero.

Al fine di ottimizzare i teleconsulti ed a fini statistici e di ricerca nel campo della Fisiopatologia dei Marittimi, la Fondazione può organizzare e detenere Archivi Sanitari contenenti dati personali a carattere medico relativi ai soggetti assistiti nel tempo.

La Fondazione garantisce la riservatezza dei predetti dati (Direttiva CEE 92 /29), nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Collegio dei Benemeriti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili

ARTICOLO 6 - Collegio dei Benemeriti

Costituiscono il Collegio dei Benemeriti i seguenti Enti e soggetti:

- a) Ministero della Difesa
- b) Ministero della Salute
- c) Ministero dello Sviluppo Economico – Sottosegretariato alle Comunicazioni
- d) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- e) Medici, Tecnici e Studiosi di chiara fama nominati Consulenti della Fondazione

I soggetti di cui al punto e) sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, Consulenti della Fondazione ed iscritti nel Collegio dei Benemeriti.

I Consulenti si distinguono in Consulenti della Presidenza per le materie attinenti alla gestione e Consulenti per l'Assistenza per le diverse specializzazioni dello scibile medico.

I Consulenti/Benemeriti dopo trenta anni dalla nomina od al termine della propria collaborazione di consulenza sono iscritti, con delibera del Presidente, nell'Albo d'onore dei Benemeriti della Fondazione e non fanno più parte del Collegio dei Benemeriti.

Il numero dei membri del Collegio dei Benemeriti è variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 60.

I Benemeriti di cui alla lettera b, d, e del primo comma procedono alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al successivo Art.7.

I Soggetti e gli Enti pubblici e privati che abbiano svolto azione meritoria in favore della Fondazione, che abbiano arricchito con apporti finanziari il patrimonio della Fondazione o che contribuiscano, con versamenti periodici, alle spese della Fondazione, possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, Benemeriti della Fondazione ed iscritti nell'Albo d'Onore dei Benemeriti della Fondazione.

ARTICOLO 7 – Membri del Consiglio d'Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica tre anni fino alla loro sostituzione.

I componenti del Consiglio sono nominati nel seguente modo:

- a) due membri, ciascuno dei quali nominati con atto formale rispettivamente dai Benemeriti di cui alle lettere b, d del primo comma dell'Art. 6 e cioè dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- b) tre membri Medici, eletti dai Benemeriti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 6.

I Benemeriti iscritti nel Collegio dei Benemeriti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 6, sono convocati in Assemblea, da tenersi prima della scadenza del mandato triennale, per eleggere i tre membri Medici di cui alla lettera b) .

Oltre ai voti dei Benemeriti presenti in Assemblea sono ritenuti validi i voti espressi per delega scritta ad uno dei Benemeriti presenti ed i voti espressi per corrispondenza in busta chiusa, pervenuti entro la data dell'assemblea.

I candidati alla nomina sono inseriti in una lista proposta dal Presidente della Fondazione.

Risultano nominati Membri del Consiglio di Amministrazione i tre Medici che hanno ricevuto più voti.

Il Consiglio nella prima adunanza composto dai membri di cui alle lettere a) e b) elegge il Presidente tra i tre membri Medici nominati dall'Assemblea dei Benemeriti.

Nella seduta successiva di Consiglio, il Presidente propone la nomina del Vice Presidente scelto tra i membri Medici del Consiglio.

I membri nominati dai Ministeri Benemeriti possono essere riconfermati.

I membri nominati dall'Assemblea dei Benemeriti possono essere ricandidati.

I membri decadono dalla carica per dimissioni, gravi motivi di salute, sei assenze ingiustificate consecutive. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Se di nomina ministeriale il Consigliere decaduto viene sostituito da altra persona designata, con atto formale, dal Ministero; se di nomina elettiva viene sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea dei Benemeriti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne esplica le funzioni come da comma 5 dell' Articolo 9.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Amministrativo con funzioni di Segretario del Consiglio stesso.

Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute del Consiglio anche i membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili, il Direttore Medico, il Direttore Scientifico ed i Consulenti della Fondazione i quali potranno, se richiesti, esprimere pareri non vincolanti sull'oggetto della deliberazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri nonché ai Membri del Collegio dei Revisori spettano, oltre al rimborso spese, le indennità di carica determinate dal Consiglio di Amministrazione nella misura minima prevista dal DPR 10 ottobre 1994 n. 645 e sue successive modificazioni ed integrazioni come previsto dall'Art. 10 comma 6 del D. Lgs n. 460/1997.

ARTICOLO 8 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lettera d) comma 1, Art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fra l'altro:

- a)** approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b)** approvare il bilancio preventivo ed bilancio consuntivo annuale;
- c)** nominare un membro effettivo ed un membro supplente del Collegio dei Revisori;
- d)** vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- e)** deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- f)** approvare regolamenti interni e loro eventuali modifiche;
- g)** nominare, su proposta del Presidente, i Benemeriti della Fondazione;
- h)** deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione stabilendone funzioni ed eventuali compensi per i componenti. Spetta sempre al Consiglio dare valore ed esecutività all'opera di tali Organismi.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più Consiglieri determinando eventuali compensi per la loro attività.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) su richiesta motivata di almeno tre propri membri .

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera, telefax o posta elettronica, all'indirizzo appositamente eletto dai Consiglieri; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono adottate con voto palese o a scrutinio segreto quando la deliberazione abbia ad oggetto questioni concernenti le persone.

Nel computo dei voti, a parità di consensi prevale il voto del Presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Amministrativo e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere conservati in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per televideoconferenza a condizione che tutti i Consiglieri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e votazione degli argomenti oggetto di discussione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nella Sede della Fondazione in cui dovrà essere, comunque, presente il Presidente ed il Segretario Amministrativo verbalizzante.

ARTICOLO 9 - Presidente

Il Presidente, rappresentante legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso e degli altri organi, segue i rapporti con le pubbliche amministrazioni e rappresenta la Fondazione di fronte a terzi o in giudizio.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, cura l'osservanza dello Statuto e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno che dovrà essere poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Il Presidente può assumere, sospendere e licenziare nei limiti e con le modalità consentite dalla Legge, il personale della Fondazione. I relativi atti sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nomina i Consulenti della Fondazione ed i Soggetti Benemeriti.

In caso di sua assenza o impedimento ne fanno le veci e ne espletano le funzioni il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il Consigliere di Amministrazione con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio.

ARTICOLO 10 - Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre Membri effettivi e tre Membri supplenti, nominati rispettivamente dal Ministero dell'Economia, dal Ministero dei Trasporti e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione devono essere iscritti all' Albo dei Revisori Contabili. Svolge la funzione di Presidente del Collegio il membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia. I Membri del Collegio durano in carica tre anni ed operano ai sensi di legge.

ARTICOLO 11 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale costituita da Euro 500, rappresentante l'importo rivalutato, a suo tempo elargito dal suo Fondatore Prof. Guido Guida;
- dai beni mobili ed immobili , comunque pervenuti alla Fondazione;
- da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche e giuridiche e ONLUS, espressamente destinati, dagli erogatori, ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'eventuale cessione di beni immobili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime. La delibera relativa deve essere reiterata.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d) comma 1 dell'Art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- contributo annualmente concesso in via ordinaria dallo Stato Italiano e gravante sul relativo capitolo di bilancio del Ministero dei Trasporti, istituito con Legge 31 marzo 1955 n. 209 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 9 aprile 1955 e successive modificazioni ed integrazioni;
- contribuzioni volontarie, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 770 c.c. , da parte del personale marittimo ed aereo, nonché da parte delle società armatoriali di navigazione marittima e di navigazione aerea civile, fatte a favore della Fondazione in riconoscimento dell'utilità dei servizi resi;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari;
- importi derivanti dalle attività di cui ai comma 3-4 e 5 dell'Art. 3

I contributi liberali e le entrate derivanti da corrispettivi di servizi prestati devono essere considerati ad integrazione del contributo statale che è da ritenersi indispensabile per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 12 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il Bilancio consuntivo è inoltrato per il controllo alla Corte dei Conti in ossequio al Decreto del Presidente del Consiglio 15 luglio 1998 ai sensi della Legge 21 marzo 1958 n. 259.

ARTICOLO 13 – Estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'Art. 27 del codice civile:

- quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi
- per le altre cause di cui all'Art. 27 del codice civile.

La delibera di estinzione sarà valida con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di estinzione il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto al punto 6 del 4 quinquies lettera b del 1 comma dell'Art. 5 della Legge 460/1997, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia, ed in particolare al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.